

## **TITOLO III**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Articolo 15**

#### **Costituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

*Commissione Affari Generali;*

*Commissione Servizi Sociali;*

*Commissione Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;*

*Commissione Gestione del Territorio e dei Beni Comunali.*

Oltre alle suddette Commissioni, il Consiglio Comunale può costituire Organismi temporanei per l'esame di specifici argomenti, di cui possono far parte anche non consiglieri.

2. Ogni Commissione, costituita in seno al Consiglio comunale con criterio proporzionale, è composta da tre Consiglieri comunali di cui due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è effettuata dalla maggioranza, mentre quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è effettuata dalla minoranza stessa.

4. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.

5. Le commissioni rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

6. Le Commissioni, esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, anche attraverso relazioni scritte e sono obbligatoriamente sentite sulle proposte di programmazione di bilancio annuale o pluriennale.

7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei loro componenti.

8. Per l'effettiva partecipazione alle sedute nelle commissioni consiliari permanenti, è corrisposta ai consiglieri una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge. La partecipazione si evince dal verbale di commissione e non deve essere inferiore alla metà della durata dell'adunanza.

9. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
10. Al fine di incentivare la partecipazione di ulteriori soggetti all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, possono essere ammessi a partecipare alle sedute di ciascuna Commissione consiliare Esperti esterni designati dai capigruppo consiliari, senza diritto di voto in numero di 6 di cui n. 4 designati dalla maggioranza e n. 2 designati dalla minoranza in modo che sia garantita la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare
11. La designazione dei rappresentanti esterni, deve essere comunicata, formalmente al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale (se eletto). Il Sindaco provvederà a darne comunicazione al Presidente della Commissione, la designazione ha carattere stabile per l'intero mandato, salvo revoca da parte del capogruppo.
12. La presenza alle sedute di tali rappresentanti esterni non si computa ai fini della validità dell'adunanza, non li abilita all'esercizio del diritto di voto, né legittima l'assegnazione agli stessi di alcuna indennità di presenza.

## **Articolo 16**

### **Insedimento della Commissione**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni, convocata dal Sindaco/Presidente del Consiglio, deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione.
2. Nella sua prima adunanza, la commissione procede alla elezione, nel proprio seno, di un Presidente, mediante votazione a scrutinio segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Alle minoranze consiliari, spetta la presidenza della Commissione Affari Generali.
4. La commissione provvede, sempre nel corso della prima seduta alla nomina del Vice Presidente.

## **Articolo 17**

### **Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco/Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari.

### **Articolo 18**

#### **Funzionamento**

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri della commissione.

### **Articolo 19**

#### **Partecipazione alle sedute di Sindaco/Presidente del Consiglio, Assessori, Capigruppo**

1. Il Sindaco/Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni, ad eccezione di quelle che si occupano di materie istituzionali (Statuto e Regolamenti) Tuttavia, hanno la facoltà di prendere parte – unitamente ai capigruppo consiliari - alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.
2. Possono inoltre chiedere di essere sentiti in relazione agli argomenti in discussione.

### **Articolo 20**

#### **Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da uno dei membri.
2. All'inizio di ciascuna seduta, dopo lettura del verbale di quella precedente, si procede alla sua sottoscrizione.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi in copia al Sindaco/Presidente del Consiglio, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.